

Condizioni di Assicurazione

Selfycare Pet

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA

Responsabilità Civile

(Garanzia aggiuntiva opzionale)

Edizione 02/01/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili Ed. 2024" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA.

È un prodotto di



INDICE

	GLOSSARIO	2 di 5
	CHE COSA È ASSICURATO?	3 di 5
	Art. I. Cosa può essere assicurato	3 di 5
	Art. 2. Garanzia Responsabilità Civile (garanzia aggiuntiva opzionale)	3 di 5
	CHE COSA NON È ASSICURATO?	4 di 5
	Art. 3. Cosa non può essere assicurato	4 di 5
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	4 di 5
	Art. 4. Casi in cui si riduce l'indennizzo	4 di 5
	Art. 5. Dove è valida la garanzia	4 di 5
	Art. 6. Casi in cui non si ha diritto all'indennizzo	4 di 5
	CHE OBBLIGHI HO?	4 di 5
	Art. 7. Cosa fare quando si verifica il Sinistro (la denuncia del Sinistro)	4 di 5
	Art. 8. Come la Compagnia valuta e liquida il Sinistro	5 di 5

GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in *Corsivo* in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Animale assicurato

Cane o gatto, di proprietà del contraente o di un componente della sua famiglia e che vive con loro in modo continuativo. Deve essere identificato nel certificato di polizza attraverso il numero di microchip.

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Contraente

Chi stipula il contratto di assicurazione per proteggere l'animale assicurato; può gestire il contratto e ha obblighi e diritti (per esempio chiedere che non venga rinnovato).

Famiglia (del Contraente)

I membri della famiglia del contraente che convivono con il contraente stesso e compaiono sul suo certificato di "stato di famiglia", quando si verifica un sinistro. Consideriamo membri della famiglia anche i conviventi "more uxorio" (cioè che vivono con il contraente come se fossero marito e moglie pur non essendo sposati) e i figli fiscalmente a carico del contraente anche se non convivono con lui.

Indennizzo

La somma che la Compagnia deve pagare al contraente in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalla singola garanzia.

Libretto sanitario

Documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'animale assicurato. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

Massimale

La somma massima dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Microchip

Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo, e cioè sotto la pelle, contiene un numero identificativo unico.

Polizza (contratto di)

Il contratto con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di una somma prestabilita (il premio), si fa carico della copertura di un rischio al posto della persona assicurata e si obbliga a pagarle l'indennizzo previsto dal contratto stesso se si verifica un evento dannoso (il sinistro).

Sinistro

L'evento dannoso al verificarsi del quale è prestata la copertura assicurativa, se ricorrono le condizioni previste dalla polizza.

Questo documento contiene le norme specifiche che regolano la garanzia aggiuntiva opzionale della polizza Selfycare Pet e deve essere letto insieme alle "Norme generali che regolano la polizza" di cui è un'integrazione indispensabile perché completa le previsioni contrattuali per la garanzia offerta.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE (garanzia aggiuntiva opzionale)

Questa garanzia può essere acquistata SOLO se è stata già scelta la garanzia base obbligatoria Rimborso spese veterinarie.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1. Cosa può essere assicurato

La garanzia Responsabilità Civile può essere attivata per proteggere il proprietario di un *Animale assicurato*, o chi lo ha in custodia temporanea, in caso di richieste di risarcimento per danni che causa in modo involontario ad altre persone o alle loro cose. Ogni *Animale* (fino a un massimo di 3 cani o gatti) deve

- essere dotato di *Microchip*;
- essere registrato con specifico *Libretto sanitario* dedicato e regolarmente iscritto all'anagrafe animali d'affezione;
- avere un'età compresa tra 6 mesi e 10 anni.

! È IMPORTANTE SAPERE

Non per tutti gli animali assicurati con la garanzia base obbligatoria potrebbe essere possibile attivare questa garanzia aggiuntiva opzionale, come spieghiamo all'art 3.

Art. 2. Garanzia Responsabilità Civile (garanzia aggiuntiva opzionale)

Con questa garanzia il *Contraente* può proteggere il proprio patrimonio dalle richieste di risarcimento per Responsabilità Civile, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, se nella vita privata e di relazione (cioè al di fuori del lavoro) un *Animale assicurato* provoca in maniera imprevista o casuale (cioè accidentale) danni a cose o lesioni (cioè danni fisici o morte) a altre persone (i cosiddetti terzi) e animali. La garanzia copre anche le lesioni causate dall'*Animale assicurato* a minori di 14 anni che fanno parte della *Famiglia* del contraente.

In questi casi la *Compagnia* paga...

MASSIMALE

...al massimo una somma di 1.000.000 di euro per *Sinistro* per ogni *Animale assicurato*. Questo *Massimale* vale per ogni anno in cui si rinnova la *Polizza* e quindi si è assicurati.

→ Oltre a quanto scritto qui, vanno sempre verificati le esclusioni, i limiti (artt. 4, 5 e 6), i casi in cui cessa la copertura assicurativa (art. 8 delle "Norme generali che regolano la polizza") e gli obblighi, in caso di *Sinistro*, di avvisare ogni altra compagnia assicurativa con cui si ha una *Polizza* che copre lo stesso rischio (art. 17 delle "Norme generali che regolano la polizza") e di fare il possibile per evitare il danno o diminuire le conseguenze di un *Sinistro* (art. 16).

! È IMPORTANTE SAPERE

Le somme da risarcire comprendono il capitale, gli interessi e le spese legali.

Non sono considerati terzi, e quindi non paghiamo i danni subiti:

- 1) dal *Contraente*, dal coniuge (cioè sua moglie o suo marito), oppure dalla persona che convive con il *Contraente* come se fossero sposati (in termini giuridici si parla di convivente *more uxorio*);
- 2) dai familiari del *Contraente* (**figli che hanno più di 14 anni**, i genitori del *Contraente* e altri parenti e affini, cioè un parente della moglie o del marito) che convivono con lui e quindi compaiono sul suo certificato di "stata di famiglia" quando si verifica il *Sinistro*;
- 3) dalle persone che subiscono il danno mentre svolgono il proprio lavoro o servizio per il *Contraente*, anche se non sono suoi dipendenti (per esempio un dog-sitter).



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3. Cosa non può essere assicurato

Con questa garanzia

- non può essere assicurato un *Animale* che NON ha le caratteristiche indicate all'*art. 1*;
- inoltre, non si possono assicurare cani che appartengono a queste razze considerate pericolose: **american bulldog, american staffordshire terrier, briard, bull terrier, bullmastiff, cane da montagna dei Pirenei, doberman, dogo argentino, dogue de bordeaux, filo brazileiro, mastino napoletano, pittbull, rottweiler, staffordshire terrier, tibetan mastiff, tosa inu giapponese.**

Non è possibile assicurare neppure cani che sono nati da un incrocio con una di queste razze.

→ Oltre a quanto scritto qui, vanno SEMPRE verificati i casi in cui non si ha diritto all'*Indennizzo* (*art. 6*).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4. Casi in cui si riduce l'*indennizzo*

Con questa garanzia l'*Indennizzo* subisce delle limitazioni e viene SEMPRE ridotto perché una parte del danno non può essere pagata.

Per ogni *Sinistro*, infatti, rimane a carico del *Contraente* una somma di 200 euro (in termini assicurativi si parla di franchigia).

Art. 5. Dove è valida la garanzia

Anche questa garanzia vale in tutto il mondo, tranne che per sinistri che si verificano negli Stati Uniti o in Canada.

Art. 6. Casi in cui non si ha diritto all'*indennizzo*

Ci sono casi in cui anche se si verifica un *Sinistro* non si ha diritto a nessun *Indennizzo* (in termini assicurativi si parla di esclusioni). Vediamo quali sono.

ESCLUSIONI

Il *Contraente* NON ha diritto a ricevere alcun *Indennizzo* per i danni:

- dovuti all'uso dell'*Animale* in violazione della legge (per esempio spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
- a cose che sono di proprietà (o che usa come fossero sue) del *Contraente*, di un membro della sua *Famiglia* o di chi ha in custodia/affido temporanei l'*Animale*;
- ad altri animali di proprietà del *Contraente*, di un membro della sua *Famiglia* o di chi ha in custodia/affido temporanei l'*Animale* assicurato;
- causati dall'esercizio di attività venatoria (cioè la caccia) e/o competizioni sportive;
- conseguenti all'uso dell'*Animale* per svolgere attività lavorative, comprese quelle legate all'allevamento;
- danni o lesioni causati da un'azione volontaria del *Contraente* o delle persone a cui è stato affidato l'*Animale*, che usano l'*Animale* stesso per ottenere l'*Indennizzo* (cioè con dolo) o causati dalla loro grave imprudenza, negligenza e imperizia (cioè con colpa grave) salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge.



CHE OBBLIGHI HO?

Art. 7. Cosa fare quando si verifica il *Sinistro* (la denuncia del *Sinistro*)

Il *Sinistro* va comunicato alla *Compagnia* (in termini assicurativi si parla di denuncia) il prima possibile e comunque entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato o dalla data in cui se ne è venuti a conoscenza.

La denuncia deve essere fatta in uno di questi modi



sul sito www.mediolanumassicurazioni.it - Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it
(se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro





posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., ufficio si.re - Palazzo Meucci, Via E. Doris, 20079 Basiglio, Milano 3 - Milano



e-mail: sire@mediolanum.it

È molto importante fare la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni e fare tutto il possibile per non aggravare il danno, anzi bisogna cercare di diminuirlo, perché in caso contrario il **Contraente** può perdere il diritto all'*Indennizzo* (se lo fa con l'intenzione di ottenere una somma più alta, cioè con dolo) o **vederlo ridotto** (se lo fa per negligenza, imprudenza o imperizia, cioè con colpa) secondo quanto previsto dal Codice Civile, come spieghiamo all'art. 12 delle "Norme generali che regolano la polizza".

! È IMPORTANTE SAPERE

La denuncia del *Sinistro* deve contenere:

- il numero di *Polizza*
- il giorno, l'ora e il luogo in cui è avvenuto il *Sinistro*;
- la causa del *Sinistro* e la descrizione dettagliata di come è avvenuto;
- i dati anagrafici delle persone danneggiate;
- l'elenco delle cose danneggiate.

Nel momento in cui la *Compagnia* riceve la comunicazione, viene aperta una pratica la cui gestione è affidata ad un incaricato (il *tutor*) che, se necessario, chiede alla *Persona assicurata* ulteriore documentazione.

Inoltre, il *Contraente*

- **deve informare subito la *Compagnia* delle cause civili e penali che vengono promosse contro di lui**, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La *Compagnia* ha la possibilità di assumere la direzione della causa e la difesa del *Contraente*;
- **NON deve fare alcun accordo o riconoscere la propria responsabilità** se non c'è il preventivo consenso della *Compagnia*;
- **deve fornire tutti gli elementi che servono per identificare l'*Animale assicurato*** (numero *Microchip*, copia del *Libretto sanitario* e dell'iscrizione all'anagrafe animali d'affezione).

Art. 8. Come la *Compagnia* valuta e liquida il *Sinistro*


I danni da responsabilità civile vengono valutati e quantificati tenendo in considerazione le richieste del danneggiato.

Dopo aver ricevuto la denuncia del *Sinistro* e tutta la documentazione necessaria, la *Compagnia* paga l'*Indennizzo* entro 20 giorni. Se il tipo di *Sinistro* comporta degli accertamenti più approfonditi, il termine di 20 giorni può essere sospeso e in questo caso la *Compagnia* lo comunica il prima possibile al *Contraente*.



Facciamo un esempio

Riassumiamo in pochi passaggi cosa succede da quando si verifica un *Sinistro* fino al suo pagamento, illustrando anche i tempi massimi riferiti ad ogni singola scadenza, nell'ipotesi che la *Compagnia* riceva tutti i documenti con la denuncia del *Sinistro*:



Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 – P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio.

mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

Edizione 02/01/2026

È un prodotto di

